



COMUNE DI BADESI

(Provincia di Sassari)

Verbale di Deliberazione

GIUNTA COMUNALE

N° 122 del registro	OGGETTO: Approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per l'esercizio 2023
Data 28-12-2022	

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di dicembre dalle ore 14:00 in Prima convocazione, nella Sala delle Adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

NOME E COGNOME	QUALIFICA	P/A
Mamia Giovanni Maria	Sindaco	Presente
Mela Viviana	Vice Sindaco	Presente
Pani Roberto	Assessore	Presente
Stangoni Salvatore	Assessore	Presente in videoconferenza
Altea Giovanni	Assessore	Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lettera a) e art. 108, del D. Leg. vo 18/08/2000 n. 267, il Segretario Comunale Andrea Filanti;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo municipale ha:

- introdotto la facoltà per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e sino alla misura massima di 5 euro per notte di soggiorno;
- previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ad ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- disposto che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno medesima, in deroga al succitato art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché in deroga all'art. 1 comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n. 208;

Visto il vigente "*Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di soggiorno*" approvato con Deliberazione C.C. n. 40 del 28/09/2022;

Ritenuto conseguentemente opportuno approvare, in coerenza sia con il summenzionato art. 4, comma 7, del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 giugno 2017, n. 96 e sia con l'art. 3 della Legge n. 212/2000, la misura tariffaria;

Considerato che il presente atto risulta propedeutico all'approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente (D.U.P. 2023 – 2025 e Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025);

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022, pubblicato in G.U. n. 295 del 19 dicembre 2022 che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Richiamato infine l'art. 13, cc. 15,15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Dato Atto che l'imposta è corrisposta per un massimo di 7 pernottamenti e le tariffe sono determinate nella misura massima di € 2;

Ritenuto di definire le misure dell'imposta di soggiorno nel modo seguente:

TABELLA A

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	Albergo	€ 2,00 per 4 o 5 stelle
	Albergo residenziale	
	Albergo diffuso	€ 1,00 per categorie inferiori
	Villaggio albergo	
STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA	Campeggi e villaggi turistici	€ 1,00
	Area sosta caravan	
	Autocaravan ed altri mezzi simili mobili di pernottamento	
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA - ALBERGHIERE	Case per ferie	€ 1,00
	Ostello della gioventù	
	Affittacamere	
	Case ed appartamenti per vacanze (CAV)	
	Residence	
	Esercizio saltuario del servizio alloggio e prima colazione (Bed and Breakfast)	
	Turismo rurale	
	Agriturismo	
	*Unità immobiliari non adibite ad abitazione principale concesse in locazione ovvero in comodato con finalità turistiche ai sensi dell'Art. 1, comma 2, lett. c della L. 431/98	
	*Tutte le altre Unità immobiliari a destinazione abitativa locare o cedute in comodato da privato e/o da operatori economici per uso di fatto turistico o ricreativo. L'uso turistico o ricreativo della locazione si presume sino a prova contraria, che dovrà essere fornita dal contribuente	

€ 100,00 per ciascuna unità immobiliare = importo annuo forfettario per pagamenti entro il 15.06.2023 nell'ipotesi contemplata dall'art. 5, comma 4, del regolamento comunale sull'imposta di soggiorno

Visto il D.lgs n.446/1997

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.147 del d.Lgs. n. 267/2000

Con voto favorevole unanime

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2023, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si

richiamano, le misure dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, di cui alla **TABELLA A**), in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento e in particolare da quella regionale di settore;

TABELLA A

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	Albergo	€ 2,00 per 4 o 5 stelle
	Albergo residenziale	
	Albergo diffuso	€ 1,00 per categorie inferiori
	Villaggio albergo	
STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA	Campeggi e villaggi turistici	€ 1,00
	Area sosta caravan	
	Autocaravan ed altri mezzi simili mobili di pernottamento	
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA - ALBERGHIERE	Case per ferie	€ 1,00
	Ostello della gioventù	
	Affittacamere	
	Case ed appartamenti per vacanze (CAV)	
	Residence	
	Esercizio saltuario del servizio alloggio e prima colazione (Bed and Breakfast)	
	Turismo rurale	
	Agriturismo	
	*Unità immobiliari non adibite ad abitazione principale concesse in locazione ovvero in comodato con finalità turistiche ai sensi dell' Art. 1, comma 2, lett. c della L. 431/98	
	*Tutte le altre Unità immobiliari a destinazione abitativa locate o cedute in comodato da privato e/o da operatori economici per uso di fatto turistico o ricreativo. L'uso turistico o ricreativo della locazione si presume sino a prova contraria, che dovrà essere fornita dal contribuente	

***€ 100,00 per ciascuna unità immobiliare = importo annuo forfettario per pagamenti entro il 15.06.2023 nell'ipotesi contemplata dall'art. 5, comma 4, del regolamento comunale sull'imposta di soggiorno**

2. di dare atto che l'imposta, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, trova applicazione a far data dal 01.06.2023 al 30.09.2023;
3. di dare altresì atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE
(Giovanni Maria Mamia)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Andrea Filanti)

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267	FAVOREVOLE
DATA 29-12-2022	Responsabile dell'area f.to Angela Giua
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267	FAVOREVOLE
DATA 28-12-2022	Responsabile dell'area f.to Giovanna Maria Morittu

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Visti gli atti di ufficio;
Visto lo Statuto Comunale;

A T T E S T A

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione dal 04-01-2023, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nell'albo pretorio informatico del sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 Giugno 2009 n. 69) ed è stata inviata , ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/200) e (art. 30 L.R. 38/94 e ss.mm.)

- CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-12-2022;
- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte dell'Organo competente essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 della L.R. 38/94, dell'art. 2 del D.a. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 3/2004 senza che il servizio territoriale degli EE.LL. abbia comunicato provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- CHE** è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n.____ del_____per i seguenti motivi:_____;

Badesi 04-01-2023

Il Funzionario Incaricato
(Giovanna Maria Morittu)